

Progr. n. 2328

Oggetto n. 2408/5830: Istituzione della "Riserva naturale geologica del Piacenziano".
(Proposta della Giunta regionale in data 30 dicembre 1994, n. 6807)

Prot. n. 1668/I.2

Il Consiglio

Vista la deliberazione della Giunta regionale progr. n. 6807 del 30 dicembre 1994, recante in oggetto "Istituzione della "Riserva naturale geologica del Piacenziano". Modifiche e integrazioni alla delibera 12 ottobre 1993, n. 4983. Proposta al Consiglio." e che qui di seguito si trascrive integralmente:

- - - - -

"LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la propria deliberazione 12 ottobre 1993, n. 4983, pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 103 del 9 dicembre 1993, con la quale è stata proposta, a norma degli articoli 22 e seguenti della legge regionale 2 aprile 1988, n. 11, come modificati e integrati dagli articoli da 17 a 21 della legge regionale 12 novembre 1992, n. 40, l'istituzione della "Riserva naturale geologica del Piacenziano", con aree perimetrate ricadenti nei territori dei Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Vernasca, Gropparello e Carpaneto Piacentino della Provincia di Piacenza;

Richiamati gli aspetti e gli elementi che documentano l'importanza geopaleontologica delle aree che costituiscono la Riserva, di cui di seguito si elencano i principali:

- gli affioramenti dei sedimenti pliocenici ivi presenti sono noti alla comunità scientifica internazionale poichè vi figura il sito con la facies dello stratotipo Piacenziano che ha dato nome al Piano geologico del Pliocene;
- da numerose località provengono importanti reperti paleontologici, storicamente conosciuti e conservati in varie sedi museali, e recenti ritrovamenti hanno accresciuto la raccolta depositata presso il locale

Museo di Castell'Arquato a fini scientifici e divulgativi;

- nel complesso i territori rivestono un notevole interesse paesaggistico per la presenza di ripe, alvei fluviali e versanti caratterizzati da morfologie calanchive talora profondamente incise fino a formare anfiteatri e voragini;
- le aree perimetrare costituenti la Riserva comprendono ambiti paesaggistici riferibili alle tipologie "Zone ed elementi di interesse storico-archeologico", "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale", "Zone di tutela naturalistica", e "Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei", individuati dalla zonizzazione cartografica dell'allegato 1-5 del Piano Territoriale Paesistico Regionale, approvato con delibera di Consiglio regionale del 28 gennaio 1993, n. 1338;

Dato atto:

- che sono state regolarmente esperite le modalità di pubblicazione del suddetto atto deliberativo come previsto dall'art. 22 della legge regionale n. 11/88;
 - che la pubblicazione, come risulta agli atti, è avvenuta regolarmente per 60 giorni consecutivi con le modalità seguenti: Provincia di Piacenza, dal 9 dicembre 1993 al 6 febbraio 1994; Comune di Castell'Arquato, dal 9 dicembre 1993 al 6 febbraio 1994; Comune di Lugagnano Val d'Arda, dal 10 dicembre 1993 all'8 febbraio 1994 (termine: 7 febbraio); Comune di Gropparello, dal 7 dicembre 1993 al 7 febbraio 1994 (termine: 6 febbraio); Comune di Vernasca, dal 9 dicembre 1993 all'8 febbraio 1994 (termine: 6 febbraio); Comune di Carpaneto Piacentino, dal 9 dicembre 1993 al 7 febbraio 1994 (termine: 6 febbraio);
 - che sono state presentate n. 7 osservazioni nei termini e che è stata presentata al Comune di Carpaneto Piacentino n. 1 osservazione oltre i termini;
 - che tali osservazioni sono di seguito riportate con indicazione dei rispettivi mittenti e sintesi dei contenuti:
- A) n. 4 osservazioni trasmesse dalla Provincia di Piacenza corredate di parere espresso con deliberazione del Consiglio Provinciale del 14 marzo 1994, n. 48/4, di cui 2 pervenute direttamente a tale Ente e 2 inoltrate dal Comune di Gropparello:

- 1- ENEL, pervenuta alla Provincia di Piacenza in data 21/1/94:
 - a) richiesta di poter prevedere la deroga per l'installazione delle infrastrutture in rete in zona A;
 - b) richiesta di poter effettuare scavi per fondazioni di linee elettriche in zona A;
 - c) richiesta di poter procedere al taglio e all'asportazione di rami e alberature per consentire il sicuro esercizio degli elettrodotti in funzione e per eseguire la messa in opera di infrastrutture per reti future in zona A;
 - d) richiesta di inserire la deroga al divieto di accesso con mezzi motorizzati e possibilità di intervenire senza alcun condizionamento autorizzativo per riparazioni urgenti in zona A;
 - e) richiesta di inserire la deroga alla limitazione riguardante qualsiasi nuova edificazione in zona B per consentire la realizzazione di manufatti da adibire a cabine elettriche di trasformazione in zona B;
 - f) richiesta di poter utilizzare i mezzi d'opera per il ripristino del servizio elettrico in zona B.

- 2- Museo Archeologico di Castell'Arquato e Soprintendenza Archeologica dell'Emilia Romagna, pervenuta alla Provincia di Piacenza in data 4/2/94:
 - a) richiesta di introdurre in normativa una precisazione relativa alle modalità di gestione della Riserva per quanto attiene alle procedure connesse alla segnalazione dei ritrovamenti paleontologici e alle autorizzazioni per il recupero dei materiali;
 - b) richiesta di introdurre in normativa una precisazione al terzo alinea del punto 5 del Programma di gestione riguardante gli interventi per la specifica tutela del materiale paleontologico.

- 3- Proprietari di terreni siti nell'area di Rio Rosello, pervenuta al Comune di Gropparello il 4/2/94, ricevuta il 7/2/94 dalla Provincia di Piacenza:

- a) richiesta di non procedere all'istituzione della Riserva perchè ritenuta in contrasto con gli interessi di difesa della proprietà privata.
- 4- Federazione italiana della Caccia, sezione comunale di Gropparello, pervenuta il 4/2/94 al Comune di Gropparello, ricevuta il 8/2/94 dalla Provincia di Piacenza:
- a) richiesta di revisione del progetto di istituzione della Riserva per consentire l'attività venatoria nei confronti di specie quali cinghiali e volpi, indicate come apportatrici di danni alle attività agricole e agli allevamenti di piccoli animali.
- B) n. 3 osservazioni presentate al Comune di Lugagnano Val d'Arda e sulle quali il Consiglio Comunale ha assunto parere con Deliberazione 25 febbraio 1994, n. 17, trasmessa con nota 25 maggio 1994, n. 3769, a firma del Sindaco:
- 5- Unione Agricoltori della Provincia di Piacenza pervenuta il 4 febbraio 1994:
- a) in riferimento all'area denominata "Calanchi di Rio Stramonte a Sud di Diolo", si richiede di poter autorizzare i proprietari ad effettuare il taglio delle piante giunte a maturazione per produrre paleria da utilizzarsi come sostegno nei vigneti;
 - b) richiesta di nominare un rappresentante dell'Associazione sopracitata quale membro del Comitato tecnico-scientifico per evidenziare i problemi dei coltivatori.
- 6- Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti, federazione di Piacenza, pervenuta il 28 gennaio 1994:
- a) richiesta di poter effettuare il taglio dei boschi in zona A, per manutenzione ordinaria e straordinaria secondo le Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale;
 - b) richiesta di derogare al divieto di accesso in zona A per i mezzi motorizzati impiegati per le lavorazioni agricole attraverso la concessione di autorizzazioni da ottenersi con procedure rapide sia per i proprietari che per i conduttori dei fondi agricoli;

- c) richiesta di inserire rappresentanti del mondo agricolo nell'ambito degli organismi di gestione della Riserva Naturale.
- 7- Sig. Ubaldo Daveri, proprietario di terreni, pervenuta il 5 febbraio 1994:
- a) richiesta di poter effettuare il taglio di piante in zona A per ottenere pali di sostegno per vigneti aziendali secondo la vigente normativa in materia di forestazione;
 - b) richiesta di prevedere indennizzi per il mancato reddito derivante dal divieto di taglio dei boschi di proprietà;
 - c) richiesta di modifica delle norme di attuazione in zona B per poter permettere lo svolgimento dell'attività agricola senza alcuna limitazione inerente il turnover colturale e le attività di movimento terra per la messa a dimora delle piante.
- C) n. 1 osservazione presentata al Comune di Carpaneto Piacentino l'8 dicembre 1994 che, nonostante il superamento del termine, è stata considerata esaminabile con Deliberazione 3 maggio 1994, n. 51:
- 8- Sig. Ubaldo Daveri, proprietario di terreni, pervenuta l'8/2/94:
medesime richieste presentate al Comune di Lugagnano Val d'Arda, riportate in precedenza sotto l'osservazione n. 7.
- D) Inoltre il Comune di Gropparello nella deliberazione della Giunta Comunale 5 febbraio 1994, n. 41, con la quale ha trasmesso alla Provincia di Piacenza le osservazioni n. 3 e n. 4, ha proposto di poter coinvolgere i proprietari nella manutenzione delle aree della Riserva.

Ritenuto:

- che sia da accogliere integralmente la seguente osservazione:

Osservazione n. 2: in quanto suggerisce emendamenti normativi riguardanti aspetti procedurali relativi alle autorizzazioni di scavo, alla tutela e custodia dei ritrovamenti paleontologici in ottemperanza alle vigenti norme nazionali;

- che siano da accogliere parzialmente le seguenti osservazioni:

Osservazione n. 1: limitatamente ai punti d) e f) e parte del punto c), per introdurre una precisazione normativa che escluda da divieti le attività connesse alla sicurezza pubblica e permetta gli interventi di manutenzione degli impianti a rete esistenti;

Osservazione n. 7: limitatamente al punto c), per introdurre una precisazione normativa che escluda da divieti le pratiche agricole connesse al turnover colturale nelle aree in cui i terreni sono già vocati ad uso agricolo.

- che siano da respingere le seguenti osservazioni:

Osservazione n. 1: punti a), b), e) e parte del punto c) sono da respingere perchè la realizzazione di nuova impiantistica nelle zone A e B della Riserva è incompatibile con le finalità di conservazione degli ambienti naturali, così come già evidenziato nel parere prodotto dall'Amm.ne Prov.le di Piacenza;

Osservazione n. 3: in quanto insussistente, poichè l'istituzione della Riserva Naturale non influisce sul diritto di proprietà privata e gli strumenti normativi regionali e nazionali non prevedono l'obbligo della consultazione preventiva dei proprietari;

Osservazione n. 4: in quanto l'istituto della Riserva Naturale prevede all'art. 24 della Legge regionale n. 11/88 la preclusione dell'attività venatoria nell'ambito della Riserva; peraltro eventuali problemi conseguenti ad una elevata densità delle popolazioni di alcune specie faunistiche potranno essere affrontati con specifici interventi gestionali di controllo, secondo quanto previsto dal comma 2 dell'art. 19 della legge 157/94 e dal comma 2 dell'art 16 della legge regionale n. 8/94;

Osservazione n. 5: il punto a) è da respingere in quanto non pertinente poichè configura interventi che rientrano tra quelli permessi alla lettera d) del punto 3 delle norme di attuazione, trattandosi di attività connesse alle pratiche agricole esistenti nell'ambito della Riserva; peraltro tali prelievi, effettuati esclusivamente per un limitato fabbisogno aziendale, non interferiscono sull'assetto morfofunzionale dell'area boscata stante la progressiva diffusione di palerie in cemento, ed i tagli per la preparazione delle pertiche non provocano una asportazione distruttiva poichè si selezionano esclusivamente gli esemplari arborei per le caratteristiche di idoneità dimensionale e strutturale;

il punto b) è da respingere in quanto insussistente poichè la citata deliberazione n. 4983 di proposta istitutiva della Riserva, al punto 4, affida al Consorzio di gestione il compito di nominare i membri del Comitato scientifico; tale Comitato consultivo tecnico-scientifico, formato da esperti in materie che hanno particolare attinenza con i fini e contenuti della Riserva, comprenderà figure idonee anche in riferimento alle discipline agrarie ed economiche, come esplicitato nell'art. 15 della L.R. n. 11/88; altri organismi in cui sono previste figure professionali con competenze specifiche non sono previsti;

Osservazione n. 6:

punto a), in quanto non pertinente poichè:

- 1) la perimetrazione delle zone A è stata accuratamente cartografata in modo da comprendere essenzialmente le aree di affioramento dei sedimenti argilloso-sabbiosi del Piacenziano cui viene finalizzata l'istituzione della Riserva, mentre le aree boscate sommitali o le cinture arboree che si insinuano nelle vallecole sono state inserite nelle zone B di protezione dove è consentita l'attività selvicolturale;
- 2) nelle zone A, gli interventi di ricostituzione delle compagini arboreoarbustive autoctone e in generale, di manutenzione ordinaria e straordinaria dei boschi finalizzati al restauro ambientale e naturalistico, non sono ostacolati, ma promossi ed espressamente individuati nei contenuti del programma di gestione;
- 3) le zone A delle aree nn. 2, 3, 4, 7, 8, 9 della Riserva comprendono esclusivamente gli affioramenti geologici del Piacenziano. Tali affioramenti, per la loro natura litologica e per la loro giacitura, non presentano una copertura boschiva vera e propria, ma vi è una netta prevalenza di formazioni arbustive di modesta densità, con sporadici esemplari arborei, costituiti essenzialmente da Robinia pseudoacacia, Ailanthus altissima, e molto limitatamente da Quercus pubescens e Prunus spp., tali formazioni non necessitano di tagli che potrebbero, peraltro, favorire l'ulteriore sviluppo delle essenze alloctone invadenti a danno delle specie autoctone;
- 4) le zone A delle aree nn. 1 e 6, corrispondenti a tratti di alvei di corsi d'acqua comprendono una limitata porzione della cintura vegetale rivierasca, costituita da Amorpha fruticosa, Salix spp.,

Populus nigra, P. alba, non assoggettabile al taglio perchè di stretta pertinenza fluviale;

- 5) la zona A dell'area n. 5 presenta lembi di bosco misto con composizione specifica a prevalenza di Quercus pubescens, in posizione impervia perchè incuneati negli impluvi calanchivi, per i quali l'utilizzazione selvicolturale, anche saltuaria, oltre che difficoltosa, risulta in contrasto con le finalità della Riserva, in quanto gli interventi di taglio e le pratiche ad esso connesse possono danneggiare complessivamente questi ambiti protettivi al piede dei calanchi, facilitando l'instaurarsi di fenomeni di erosione e di alterazione della morfologia del territorio;

punto b), in quanto non pertinente visto che l'accesso per esigenze di servizio connesse con le pratiche agricole è implicitamente consentito, essendo fatte salve le attività culturali esistenti, e pertanto risultano ovviamente consentite le attività lavorative ad esse collegate, senza alcuna preclusione se a compierle sono i proprietari dei poderi o meno;

Osservazione n. 7:

punto a) per le medesime motivazioni di cui all'oss. n. 5, punto a)

punto b) è parimenti da respingere in quanto non pertinente essendo già prevista la possibilità di indennizzare i proprietari per il mancato reddito, come indicato all'alinea b) del comma 2 dell'art. 25 bis alla L. R. n. 11/1988 modificata ed integrata dalla L. R. n. 40/92, secondo le indicazioni espresse nel programma di gestione della Riserva che dovrà stabilire i criteri e i parametri di tali indennizzi da corrispondersi ove il divieto di taglio fosse applicato a boschi produttivi;

punto c), per le medesime motivazioni di cui all'oss. n. 5, punto b);

Ritenuto inoltre:

- di accogliere l'indicazione proposta dal Comune di Gropparello e fatta propria dalla Provincia di Piacenza tendente a coinvolgere i proprietari nella manutenzione delle aree della Riserva, modificando quindi il punto 5 dell'atto istitutivo al fine di esplicitare la possibilità di stipulare convenzioni con i soggetti interessati;
- di rendere esplicita, per motivi di maggiore chiarezza, la normativa di attuazione ai punti b) e d) della zona

A e al punto c) della zona B, riguardanti lo svolgimento delle pratiche colturali e le attività lavorative ad esse collegate, anche in relazione alle questioni sollevate dalle osservazioni n. 5: punto a), n. 6: punto b), n. 7: punti a) e c);

Sentito il parere favorevole del Comitato consultivo per l'Ambiente naturale espresso nella seduta del 16 novembre 1994;

Ritenuto pertanto di procedere alla definitiva istituzione della "Riserva geologica del Piacenziano" a norma delle leggi regionali n. 11/88 e n. 40/92;

Visti gli articoli 22 e seguenti della citata Legge regionale n. 11/88;

Su proposta dell'Assessore alla Programmazione, Pianificazione e Ambiente;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

di sottoporre al Consiglio regionale, a norma dell'art. 22 della Legge regionale 2 aprile 1988 n. 11 come modificata dalla L. R. n. 40/1992, le seguenti proposte:

- A) di pronunciarsi nel seguente modo riguardo alle osservazioni presentate alla proposta istitutiva della riserva:
- di accogliere integralmente l'osservazione n. 2 introducendo gli emendamenti richiesti al punto e) del paragrafo Modalità di gestione e al terzo alinea del Programma di gestione;
 - di accogliere parzialmente l'osservazione n. 1, limitatamente ai punti d), f) e, come evidenziato in narrativa, parte del punto c), introducendo la deroga ai divieti previsti in normativa per effettuare la manutenzione delle linee esistenti nelle zone A e B, respingendo i rimanenti punti perchè in contrasto con le finalità istitutive; di accogliere parzialmente il punto c) dell'osservazione n. 7 modificando i dettati delle norme di attuazione per precisare la non preclusione del turnover colturale sulle aree agricole esistenti, respingendo i rimanenti punti perchè non pertinenti;
 - di respingere perchè in contrasto con le finalità istitutive della Riserva l'osservazione n. 4;

- di respingere perchè non pertinenti per le motivazioni in precedenza esposte le osservazioni n. 3, n. 5 e n. 6;
 - di modificare i dettati delle norme di attuazione, relativamente alle modalità di conduzione delle pratiche agricole e attività collegate, per esplicitare maggiormente l'insieme delle attività consentite;
 - di accogliere l'indicazione proposta dal Comune di Gropparello e di modificare il punto 5 dell'atto istitutivo come specificato in narrativa;
- B) di modificare e integrare la deliberazione 12 ottobre 1993, n. 4983, nei seguenti punti:
1. PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE
 - aggiunta l'indicazione: "dell'estensione complessiva di circa 315 ettari";
 3. NORME DI ATTUAZIONE E DI TUTELA

ZONA A - ZONA DI TUTELA

 - aggiunta al punto b) la precisazione: "fatte salve le esigenze colturali connesse all'uso agricolo dei terreni";
 - aggiunta al punto d) la precisazione: (fatti salvi) "gli interventi connessi alla manutenzione delle infrastrutture e attrezzature in rete ivi esistenti";
 - sostituzione al punto d) della frase "fatti salvi gli interventi connessi alle pratiche agricole ivi esistenti" con (fatti salvi gli interventi connessi) "alle attività colturali e le pratiche di lavoro ad esse concernenti";
 - integrazione al punto e): (fatte salve le esigenze...) "di manutenzione degli impianti a rete, di svolgimento delle lavorazioni agricole ivi esistenti";

ZONA B - ZONA DI PROTEZIONE

 - integrazione al punto c): (l'attività agricola) "e le pratiche ad essa connesse";
 4. MODALITA' DI GESTIONE

- integrazione al punto d): (il Comitato ...) "è incaricato di curare i rapporti con la Soprintendenza Archeologica, segnalare i ritrovamenti paleontologici e chiedere le autorizzazioni per conto dell'Ente di gestione della Riserva ai sensi della L. n. 1089/1939";

5. PROGRAMMA DI GESTIONE

- integrazione in narrativa: "Nelle fasi di elaborazione e di attuazione del programma di gestione l'Ente di gestione adotterà tutte le forme di consultazione ritenute opportune e regolerà i rapporti con tutti i soggetti interessati, ivi compresi i proprietari, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, al fine di garantire il raggiungimento dei fini della Riserva.";

C) di istituire in via definitiva la "Riserva naturale geologica del Piacenziano" con il seguente atto:

1. PERIMETRAZIONE E ZONIZZAZIONE

E' istituita la Riserva naturale parziale denominata "Riserva naturale geologica del Piacenziano" in Provincia di Piacenza, con territori ricadenti nei Comuni di Castell'Arquato, Lugagnano Val d'Arda, Gropparello, Vernasca e Carpaneto Piacentino, corrispondenti ad aree la cui perimetrazione si individua con l'allegata planimetria C.T.R. in scala 1:10.000 che è parte integrante della presente deliberazione; la Riserva, dell'estensione complessiva di circa 315 ettari, risulta costituita da 9 aree nelle quali si distinguono zone A e B come rappresentate nella stessa planimetria, ed in particolare si ha:

1. Rio Rosello, tra Sariano e Gropparello
(Comune di Gropparello)
2. Val Chero, parete in sinistra idrografica presso Badagnano
(Comune di Carpaneto Piacentino)
3. Calanchi di Rio Carbonaro
(Comune di Lugagnano)
4. Voragine nei pressi di Osteria di Montezago
(Comune di Lugagnano)
5. Calanchi di Rio Stramonte a sud di Diolo
(Comune di Lugagnano)

6. Alveo del torrente Arda a valle del ponte di Castell'Arquato fino alla deviazione per Frantoio di San Cassano
(Comune di Castell'Arquato)
7. Calanchi alle pendici di M. Giogo in sinistra orografica dell'Arda
(Comune di Lugagnano)
8. Calanchi alle pendici di M. Padova e M. Falcone in riva sinistra dell'Arda
(Comune di Lugagnano)
9. Calanchi in sinistra orografica del torrente Ongina e rilievi di M. La Ciocca
(Comune di Vernasca)

2. FINALITA'

Con l'istituzione della suddetta Riserva si perseguono le seguenti finalità:

- a) assicurare la conservazione degli ambienti naturali con particolare riferimento alla morfologia calanchiva e alle pertinenze ripariali degli alvei fluviali;
- b) tutelare gli affioramenti con litologia argilloso-sabbiosa di età pliocenica e le tanatocenosi in essa presenti, gli affioramenti in situ ed ex situ di materiale litologico e mineralogico;
- c) promuovere le attività di ricerca scientifica volte alla conoscenza e allo studio delle emergenze geomorfologiche e alla conservazione delle testimonianze paleontologiche;
- d) favorire la didattica e l'educazione ambientale garantendo inoltre la fruizione pubblica in forme e modi da non arrecare danno alle emergenze geomorfologiche e paleontologiche;
- e) promuovere interventi volti alla riqualificazione ambientale, al ripristino dei caratteri geomorfologici e al risanamento di tali ambiti da fattori di alterazione.

3. NORME DI ATTUAZIONE E DI TUTELA

ZONA A - ZONA DI TUTELA

- a) E' vietata qualsiasi opera di edificazione e di trasformazione morfologica e ambientale

del territorio, comprese le infrastrutture e le attrezzature in rete, l'apertura di cave e discariche, e la messa a coltura dei terreni attualmente non adibiti all'agricoltura, fatti salvi gli interventi di restauro ambientale e naturalistico strettamente necessari per una corretta fruizione dell'area.

b) E' vietata l'asportazione di materiale litologico, mineralogico e paleontologico, nonché l'effettuazione di scavi di qualsiasi entità sulle superfici denudate e su quelle ricoperte dal suolo, fatte salve le esigenze colturali connesse all'uso agricolo dei terreni e quelle di manutenzione dei percorsi pedonali esistenti; le attività di scavo finalizzate al recupero di materiale paleontologico sono consentite nell'ambito di programmi di ricerca autorizzati dall'Ente di gestione e comunque previa autorizzazione degli organi statali competenti.

c) Sono vietati:

- l'esercizio dell'attività venatoria in qualsiasi forma;
- la raccolta, la distruzione e il danneggiamento di nidi, uova, nidiate, cucciolate e tane;
- il disturbo intenzionale della fauna;
- l'introduzione volontaria di specie animali estranee agli ecosistemi esistenti.

d) Sono ancora vietati:

- l'accensione di fuochi;
- il taglio e l'asportazione di alberi, arbusti e flora erbacea spontanea, nonché prodotti del sottobosco, fatti salvi gli interventi connessi alla manutenzione delle infrastrutture e attrezzature in rete ivi esistenti, le attività colturali e le pratiche di lavoro ad esse concernenti, gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio naturale, per assicurare il perseguimento delle finalità istitutive e l'attività di ricerca scientifica,

secondo programmi autorizzati dall'Ente di gestione.

- e) E' vietato l'accesso con mezzi motorizzati, fatte salve le esigenze di servizio, di manutenzione degli impianti a rete, di svolgimento delle lavorazioni agricole ivi esistenti e per eventuali interventi autorizzati dall'Ente di gestione;
- f) L'accesso è consentito esclusivamente lungo percorsi pedonali appositamente predisposti, nei modi e nei tempi previsti dal programma di gestione di cui al successivo punto 5.

ZONA B - ZONA DI PROTEZIONE

Per la zona B valgono i divieti di cui alla lettera b) e c), dettati per la zona A e le seguenti norme:

- a) è vietata qualsiasi opera di nuova edificazione ad eccezione delle attività edilizie volte al recupero dell'esistente, attraverso il restauro, la ristrutturazione e la manutenzione dei manufatti;
- b) è vietata l'accensione di fuochi, l'apertura di cave e discariche, la messa a coltura di terreni attualmente non adibiti all'agricoltura;

Sono consentite le seguenti attività:

- c) l'attività agricola e le pratiche ad essa connesse e l'attività selvicolturale;
- d) l'accesso all'area con mezzi motorizzati lungo le strade comunali, vicinali e interpoderali e, al di fuori di queste, unicamente con macchine agricole.

4. MODALITA' DI GESTIONE

- a) La gestione della "Riserva naturale geologica del Piacenziano" è affidata ad un Consorzio tra l'Amministrazione Provinciale di Piacenza e le Amministrazioni Comunali di Lugagnano Val d'Arda, Gropparello, Vernasca, Castell'Arquato e Carpaneto Piacentino;
- b) il Consorzio si avvale, nell'opera di gestione, di un Comitato consultivo tecnico-scientifico, formato da esperti nelle

discipline individuate all'art. 15, 1° comma della legge regionale n. 11/88, con particolare riferimento ai fini ed ai contenuti della riserva;

- c) il suddetto Comitato, nominato dal Consorzio di gestione, dovrà esprimere pareri e proposte nel merito dei contenuti del programma di gestione, di cui al successivo punto 5 e del relativo regolamento e sulla sua concreta attuazione;
- d) il Comitato esprime altresì parere su qualsiasi altra azione o intervento che possa influire direttamente o indirettamente sull'assetto geomorfologico e sugli equilibri ambientali della Riserva ed è incaricato di curare i rapporti con la Soprintendenza Archeologica, segnalare i ritrovamenti paleontologici e chiedere le autorizzazioni per conto dell'Ente di Gestione della Riserva ai sensi della L. n. 1089/1939;
- e) il Museo di Castell'Arquato è sede privilegiata per l'esposizione al pubblico del materiale proveniente dall'area protetta;
- f) la Provincia di Piacenza promuove la costituzione del Consorzio e gestisce la Riserva fino alla costituzione del Consorzio stesso.

5. PROGRAMMA DI GESTIONE

Entro un anno dalla istituzione della Riserva naturale parziale dovrà essere approvato il programma di gestione, elaborato dal Consorzio di gestione e redatto secondo i criteri stabiliti al comma 3 dell'art. 29 della legge regionale n. 11/88, e da eventuali direttive emanate dalla Giunta Regionale.

Nelle fasi di elaborazione e di attuazione del programma di gestione l'Ente di gestione adotterà tutte le forme di consultazione ritenute opportune e regolerà i rapporti con tutti i soggetti interessati, ivi compresi i proprietari, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, al fine di garantire il raggiungimento dei fini della Riserva.

Il programma di gestione in particolare:

- individua gli interventi di manutenzione, restauro e riqualificazione dell'ambiente e

del paesaggio naturale per assicurare il perseguimento delle finalità istitutive;

- individua le azioni ed i criteri gestionali per conservare un assetto geomorfologico ottimale in relazione alle finalità istitutive;
- individua gli interventi, in accordo con la competente Soprintendenza Archeologica e secondo i dettami della L. n. 1089/1939, e le azioni per la specifica tutela del materiale paleontologico, per il suo eventuale recupero secondo finalità scientifiche e per la successiva conservazione;
- programma le attività di studio e promuove l'attività didattica per favorire la conoscenza dei tematismi inerenti le finalità istitutive della riserva;
- individua i criteri di compatibilità per le attività di fruizione e detta le relative norme regolamentari;
- fissa, in conformità al disposto dell'art. 32 della legge regionale n.11/88 i criteri per la determinazione delle sanzioni per le violazioni alle norme contenute nel presente atto e nello stesso programma di gestione.

Gli interventi e le azioni sopra indicati, individuati dal programma di gestione, possono essere effettuati in deroga ai divieti posti dalle precedenti norme di attuazione e di tutela.

Le disposizioni del Programma di gestione difformi dalle disposizioni normative contenute negli strumenti urbanistici in vigore nei Comuni territorialmente interessati sono adottate dai Comuni come varianti specifiche al PRG con le procedure previste dalla legge regionale n. 47/78.""

- - - - -

Visto il favorevole parere espresso al riguardo dalla commissione referente "Territorio e Ambiente" di questo Consiglio regionale, giusta nota prot. n. 26/II.5 dell'8 febbraio 1995;

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,

d e l i b e r a

di approvare le proposte formulate dalla Giunta regionale con deliberazione in data 30 dicembre 1994, progr. n. 6807, riportate nel presente atto deliberativo.

* * * *

GR/am